
Nelle polizze sulla vita legittimi anche gli eredi per «rappresentazione»

IL Sole 24 Ore | NORME E TRIBUTI | 23 AGOSTO 2023

Se il contraente di un'assicurazione sulla vita muore senza testamento avendo designato, quali beneficiari della polizza, i suoi «eredi legittimi in parti uguali», la prestazione dell'assicuratore deve essere effettuata anche a vantaggio di coloro che sono chiamati all'eredità per «rappresentazione», e cioè siano figli di figli o di fratelli del *de cuius* qualora il loro ascendente non abbia potuto (perché premorto al *de cuius*) o non abbia voluto (perché vi abbia rinunciato) accettare l'eredità del *de cuius*. È quanto la Cassazione decide con l'ordinanza 24951 del 21 agosto 2023, nella quale viene pure statuito che, a vantaggio dei beneficiari della polizza sulla vita e a valere sull'indennizzo dovuto dall'assicuratore, decorrono gli interessi corrispettivi da calcolarsi dal giorno di apertura della successione del contraente. Questo è stabilito in quanto si tratta di un credito liquido (e cioè determinato o determinabile) ed esigibile, senza che abbia rilievo l'esistenza di una controversia vertente sul punto di quali e quanti fossero i soggetti beneficiari della polizza. Nel caso affrontato dalla Cassazione, infatti, il contraente della polizza, morto senza coniuge né figli (o loro discendenti), aveva lasciato a sé superstiti sette figli di suoi fratelli (questi ultimi tutti premorti al *de cuius*) e un suo nipote, figlio di un figlio di un suo fratello (anche questi ultimi due erano premorti al *de cuius*). Ebbene, la controversia è insorta sul punto se il beneficio dell'assicurazione fosse da dividere per sette o per otto. La risposta della Cassazione è in quest'ultimo senso, in quanto, per costante giurisprudenza di legittimità, di recente confermata nell'ordinanza 11101/2023 (Si veda Il Sole 24 Ore del 15 maggio 2023) e nella sentenza delle Sezioni unite 11421/2021 (Si veda Il Sole 24 Ore del 15 giugno 2021), si sono delineati alcuni passaggi: la designazione generica degli «eredi» comporta che la ripartizione dell'indennizzo tra gli aventi diritto non si effettua secondo le regole della successione ereditaria, ma a ciascuno spetta una quota uguale dell'indennizzo assicurativo; se uno dei beneficiari di un contratto di assicurazione sulla vita premuore al contraente, la prestazione dell'assicuratore deve essere eseguita a favore degli eredi del premorto in proporzione della quota di eredità che sarebbe spettata a quest'ultimo; se l'erede legittimo sia un figlio o un fratello del *de cuius* che non accetti l'eredità, i suoi discendenti subentrano (in base al meccanismo della cosiddetta «rappresentazione») nella quota di beneficio assicurativo che sarebbe spettato al loro ascendente. Angelo Busani © RIPRODUZIONE RISERVATA